

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4090 del 24/07/2026
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Calderara di Reno (BO), via Verde n. 9, richiesta dalla società Phenbiox S.r.l. per l'attività di produzione di integratori e di estratti per l'industria cosmetica.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4287 del 24/07/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Bologna
Responsabile adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno ventiquattro LUGLIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Calderara di Reno (BO), via Verde n. 9, richiesta dalla società Phenbiox S.r.l. per l'attività di produzione di integratori e di estratti per l'industria cosmetica.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 4;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 21 gennaio 2026 di approvazione della deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 151/2025 del 04/12/2025 con cui è stato modificato l'assetto generale dell'Agenzia e ridenominata l'Area da "Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana - AACM" in "Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana - AAEME", ferme restando le medesime competenze circa le funzioni autorizzative ambientali;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Calderara di Reno in data 17/03/2025 e acquisita da Arpae con PG/2025/65838 del 07/04/2025 (**pratica Sinadoc 13301/2025**) dal procuratore della società Phenbiox S.r.l. (C.F. e P.IVA 02696621206), con sede legale in Comune di Bologna (BO), Via D'Azeglio n. 51, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per lo stabilimento sito in Comune di Calderara di Reno (BO), via Verde n. 9;

RILEVATO CHE l'istanza è stata presentata ai fini del rilascio di una nuova AUA per le matrici ambientali originate dall'attività di produzione di integratori e di estratti per l'industria cosmetica svolta presso lo stabilimento in oggetto, titolo abilitativo ambientale che deve intendersi sostitutivo dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura costituito dall'unione di acque reflue industriali assimilate alle domestiche e di acque reflue domestiche {Soggetto competente Comune di Calderara di Reno};
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente Arpae - AAEME};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Calderara di Reno};

DATO ATTO che lo stabilimento non è soggetto a screening;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte Quinta - Titolo I in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività.
- Determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 4606 del 04/06/1999 inerente i Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER).
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 2236/2009 recante disposizioni in materia di "*Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, parte V*" e successive deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna di aggiornamento in materia.
- "*DECRETO ODORI*", n. 309 del 28/06/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" – Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare artt. 2 e 3.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.

- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia “*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*”.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 recante disposizioni in materia “*Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)*”.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 recante disposizioni in materia “*Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. N. 286 del 14/02/2005*”.

Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “*Legge quadro sull'inquinamento acustico*”, in particolare art. 8 “*Disposizioni in materia di impatto acustico*”, comma 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 “*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*”, in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 “*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*”;
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 “*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”*”.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- Arpae - AAEME con nota PG/2025/75103 del 18/04/2025 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità, richiedendo ai soggetti competenti (Comune di Calderara di Reno, Gestore del Servizio Idrico Integrato – società HERA S.p.A. e Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna) l'espressione dei pareri di competenza.
- il Gestore del Servizio Idrico Integrato – società HERA S.p.A. con nota del 09/06/2025, acquisita agli atti di Arpae con PG/2025/0102683 del 09/06/2025, comunicava al SUAP la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- Arpae - AAEME con nota PG/2025/106603 del 13/06/2025 comunicava al SUAP la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- il SUAP con nota del 13/06/2025, acquisita agli atti di Arpae con PG/2025/0109349 del 17/06/2025, richiedeva all'impresa istante le integrazioni;
- Arpae - AAEME con nota PG/2025/155756 del 02/09/2025 richiedeva al SUAP emissione di comunicazione di motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990;

- il SUAP con nota del 12/09/2025, acquisita agli atti di Arpae con PG/2025/163340 del 16/09/2025, emanava una comunicazione di motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990;
- il SUAP con nota del 29/09/2025, acquisita agli atti di Arpae con PG/2025/171482 del 29/09/2025, trasmetteva le integrazioni documentali inviate dalla società istante con nota del 26/09/2025, consentendo il superamento dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990;
- Arpae - AAEME con nota PG/2025/172930 del 01/10/2025 richiedeva ai soggetti competenti (Comune di Calderara di Reno, Gestore del Servizio Idrico Integrato – società HERA S.p.A. e Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna) l'espressione dei pareri finali di competenza;
- Arpae - AAEME con nota PG/2025/196670 del 05/11/2025 sollecitava i soggetti competenti (Comune di Calderara di Reno, Gestore del Servizio Idrico Integrato – società HERA S.p.A.) per l'espressione dei pareri finali di competenza;
- Arpae - AAEME con nota PG/2026/17214 del 29/01/2026 sollecitava i soggetti competenti (Comune di Calderara di Reno, Gestore del Servizio Idrico Integrato – società HERA S.p.A.) per l'espressione dei pareri finali di competenza;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti agli atti di Arpae i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Relazione Tecnica Istruttoria di Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna per la matrice emissioni in atmosfera (PG/2025/93044 del 22/05/2025);
- Parere per la matrice scarico costituito dall'unione di acque reflue industriali assimilate alle domestiche e di acque reflue domestiche in pubblica fognatura del Gestore del Servizio Idrico Integrato – società HERA S.p.A. (PG/2026/28344 del 13/02/2026);
- Parere per la matrice scarico costituito dall'unione di acque reflue industriali assimilate alle domestiche e di acque reflue domestiche in pubblica fognatura e per la matrice impatto acustico del Comune di Calderara di Reno (PG/2026/54660 del 24/03/2026);
- Parere idraulico per la matrice scarichi di acque meteoriche di dilavamento non contaminate in acque superficiali del Consorzio di Bonifica Renana trasmesso dal Comune di Calderara di Reno (PG/2026/54660 del 24/03/2026);

CONSIDERATO che alla data di redazione del presente atto il Comune di Calderara di Reno, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico/edilizi;

CONSIDERATO inoltre che relativamente alla matrice scarichi idrici, si prende atto della dichiarazione presentata a questa Agenzia in data 08/03/2025 dalla società istante che attesta la presenza di scarichi di acque meteoriche di dilavamento non contaminate in acque superficiali (esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 1053/2003, della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006);

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto, in base alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264, la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con la notifica del provvedimento adottato da Arpae - AAEME;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad Arpae sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario Arpae (deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 296,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico costituito dall'unione di acque reflue industriali assimilate alle domestiche e di acque reflue domestiche in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00, in quanto presente altro titolo abilitativo autorizzatorio (Allegato B).
- Allegato B - matrice emissioni in atmosfera Ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00.
- Allegato C - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico da Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna.

CONSIDERATO che la società istante ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della società Phenbiox S.r.l., per l'esercizio dell'attività di produzione di integratori e di estratti per l'industria cosmetica svolta presso lo stabilimento in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale DEL-2024-103 del 08/10/2024 con cui è stato conferito all'ing. Leonardo Palumbo l'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ora Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana, in virtù delle modifiche dell'assetto organizzativo generale di Arpae richiamate nelle premesse tra le normative e disposizioni di riferimento.

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 7/2026 del 28/01/2026 di approvazione del Manuale organizzativo con cui è stata rinominata la posizione dirigenziale in "Responsabile di Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana", con decorrenza dal 01/03/2026, in virtù delle modifiche dell'assetto organizzativo generale di Arpae richiamate nelle premesse tra le normative e disposizioni di riferimento.

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il geom. Siro Albertini dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025, rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025 e confermato con Determinazione Dirigenziale n. DET-2026-144 del 26/02/2026 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana, precedentemente denominata Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della società Phenbiox S.r.l. (C.F. e P.IVA 02696621206) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento sito in Comune di Calderara di Reno (BO), via Verde n. 9, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006	Arpae
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute **negli Allegati** di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - *"Allegato A - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura costituito dall'unione di acque reflue industriali assimilate alle domestiche e di acque reflue domestiche"* di competenza del Comune di Calderara di Reno con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *"Allegato B - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006"* di competenza di Arpae - AAEME con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *"Allegato C - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico"* di competenza del Comune di Calderara di Reno con richiamo alla dichiarazione acustica.
3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del D.P.R. 59/2013;
4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
5. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana

Largo Caduti del Lavoro 6 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC bologna@pec.arpae.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
7. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Calderara di Reno ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Calderara di Reno e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
8. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di Arpae per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae - Area Autorizzazioni ambientali e Energia territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

AREA AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E ENERGIA METROPOLITANA

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento società Phenbiox S.r.l.
Comune di Calderara di Reno (BO), via Verde n. 9

ALLEGATO A

Matrice scarico costituito dall'unione di acque reflue industriali assimilate alle domestiche e di acque reflue domestiche di cui all'Art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006

1. Classificazione dello scarico

Scarico S1

Scarico denominato S1 nella pubblica fognatura mista di via Verde (afferente al depuratore comunale denominato "Sala Bolognese-Capoluogo", sito nel Comune di Sala Bolognese, via Antonio Gramsci) classificato dal Comune di Calderara di Reno (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come "scarico costituito dall'unione di acque reflue industriali assimilate alle domestiche e di acque reflue domestiche" presenti nell'attività di produzione di integratori e di estratti per l'industria cosmetica.

Non è presente alcun sistema di trattamento delle acque reflue originate dall'attività.

2. Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno origine anche due scarichi in acque superficiali (Scolo Collettore Acque Basse Bagnetto) di acque meteoriche di dilavamento non contaminate e quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006. Tale immissione è comunque soggetta alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore (Consorzio della Bonifica Renana).

3. Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Calderara di Reno con Prot. n. 9443/2026 del 24/03/2026 (agli atti di Arpae con PG/2026/54660 del 25/03/2026), visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 12838/26 del 13/02/2026. Tali documenti sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di Arpae:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di Arpae con PG/2025/58943 del 28/03/2025 e con PG/2025/170554 del 26/09/2025).

Pratica Sinadoc n. 13301/2025

Documento redatto in data 23/07/2026

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana

Largo Caduti del Lavoro 6 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC bologna@pec.arpae.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Città di Calderara di Reno****Settore Governo e Sviluppo del Territorio**

Piazza Marconi 7

40012 Calderara di Reno

comune.calderara@cert.provincia.bo.itwww.comune.calderaradireno.bo.it

C.F.00543810378-P.I.00514221209

Calderara di Reno, 24/03/2026

Prot. n.	2026/0009443		
Tit.	06.09.02	Fasc.	11/2025
Rif. Prot.	n.	8319/2025	

Spett.le

Spett.le

A.R.P.A.E – AACMAgenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia
Emilia-RomagnaArea Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Procedimento SUAP **8319/2025** - Richiesta di nuova AUA presentata dalla Ditta "PHENBIOX SRL", per attività di fabbricazione di prodotti chimici organici, sita in via verde 9 a Calderara di Reno (BO)

NULLA OSTA AMBIENTALE

Visto il procedimento S.U.A.P., citato in oggetto, avviato dalla ditta "PHENBIOX SRL" P.I. 02696621206, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per le matrici scarichi acque reflue e impatto acustico per attività di fabbricazione di prodotti chimici organici, sita in via verde 9 a Calderara di Reno (BO);

Visto il parere idraulico favorevole, espresso dal Consorzio della Bonifica Renana in qualità di Autorità idraulica competente al rilascio di concessioni, autorizzazioni e pareri per opere o interventi interferenti con le fasce di tutela dei canali consortili, pervenuto in data 29/04/2025 con prot. Gen. 12372;

Vista la richiesta di integrazione documentale pervenuta da Hera Spa in data 05/06/25 con prot. Gen. nr. 16665;

Vista la nostra comunicazione di richiesta di integrazione documentale e sospensione del procedimento, inviata alla Ditta in data 13/06/25 con prot. Gen. nr. 17593;

Viste le integrazioni pervenute dalla Ditta in data 26/09/25 con prot. Gen. nr. 29473 e trasmesse agli enti in data 29/09/25 con prot. Gen. nr. 29542;

Visto il parere favorevole con prescrizioni, espresso da Hera Spa – Direzione Acqua, pervenuto in data 13/02/2026 con prot. gen. n. 4141;

Preso atto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presentata dal tecnico competente in acustica, acquisita da questa Amministrazione in data 17/03/25 con prot. Gen. nr. 8319, nella quale si dichiara che trattasi di attività diversa da quelle ricomprese dall'art. 4, comma 1, D.P.R. n. 227/2011 le cui emissioni non superano i limiti previsti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica, ovvero, ove questo non sia stato adottato, i limiti fissati dal D.P.C.M.14/11/1997;

Richiamato il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale";

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10";

Vista la Del. G.R. n. 1053 del 9/06/2003, direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. n. 152/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000 (come sostituiti dal D.Lgs. n. 152/2006) recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Richiamato il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato, approvato in data 23/05/2007 dall'Assemblea di ATO5 e successivamente in data 28/05/2008;

Visto l'art 8, comma 4 o comma 6, della legge 26/10/1995, n.447;

SI ESPRIME NULLA OSTA AMBIENTALE

MATRICE SCARICHI: alla ditta "PHENBIOX SRL", per lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche (bagni e spogliatoi con docce e servizi igienici), sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, delle acque reflue meteoriche non contaminate, originate da coperti degli edifici e dalle aree di transito, e delle acque reflue industriali, così come definite dall'art. 74 della Sezione II Titolo I del D.Lgs. 152/2006, rispettando quanto indicato dalla Ditta richiedente nella domanda di A.U.A. e negli elaborati grafici allegati alla pratica, nonché quanto indicato nel parere del Consorzio della Bonifica Renana in qualità di Autorità idraulica competente al rilascio di concessioni, autorizzazioni e pareri per opere o interventi interferenti con le fasce di tutela (prot. gen. 12372 del 29/04/2025) e nel parere di Hera Spa (acquisito con prot. gen. 4141 del 13/02/2026).

MATRICE IMPATTO ACUSTICO: alla ditta "PHENBIOX SRL", a seguito della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presentata dal tecnico competente in acustica, nella quale si dichiara che trattasi di attività diversa da quelle ricomprese dall'art. 4, comma 1, D.P.R. n. 227/2011 le cui emissioni non superano i limiti previsti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica, ovvero, ove questo non sia stato adottato, i limiti fissati dal D.P.C.M.14/11/1997;

Si avverte che:

- il Comune di Calderara di Reno con il supporto di ARPAE Servizio Territoriale – Distretto Urbano, è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione del rumore nello stabilimento interessato dalla domanda di autorizzazione;
- l'autorizzazione dovrà contenere la precisazione che la stessa potrà essere revocata in caso di superamento dei limiti acustici, nei tempi e con le modalità prescritte dalla vigente normativa in materia, ed in ogni altro caso stabilito dalla legge;
- il presente nulla osta è riferito esclusivamente alla matrice dell'impatto acustico di cui alla domanda richiamata in premessa come individuato nella documentazione agli atti;
- il presente nulla osta è riferito esclusivamente agli scarichi di cui alla domanda richiamata in premessa, come individuato nella planimetria agli atti e per le tipologie di acque reflue sopra indicate, per cui eventuali altri scarichi o modificazione agli scarichi esistenti o al sistema di convogliamento delle acque reflue, anche se provenienti dallo stesso insediamento, dovranno essere nuovamente esaminate ed assoggettate al rilascio della prevista autorizzazione.

Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che l'inosservanza delle prescrizioni indicate nel presente nulla osta, determineranno l'applicazione della sanzione amministrativa e pecuniaria prevista dal Titolo V Capo I e II della

Parte Terza, Sezione II del D.Lgs. 152/2006 più volte richiamato e che, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui sopra, ai sensi dell'art. 130 Titolo IV Capo III del D.Lgs. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico il Comune potrà procedere, in base alla gravità delle infrazioni, alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, alla revoca del provvedimento in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ovvero, in caso di reiterate violazioni, che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.

Dovrà essere precisato inoltre che l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.P.R. 59 del 13/03/2013, conserverà validità di anni 15 (quindici) dalla data di rilascio del Provvedimento Unico da parte del SUAP e che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.P.R. 59 del 13/03/2013, il rinnovo dovrà essere richiesto 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Distinti saluti.

**Il Responsabile del Settore Governo e Sviluppo del Territorio
Dott.ssa Elisa Laura Ferramola**

(documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale")

Allegati:

- parere Bonifica Renana nota prot. gen. n. 12372 del 29/04/25
- parere HERA SPA nota prot. gen. n. 4141 del 13/02/26

Referente per l'istruttoria:

Rag. Sonia Staiano

051 6461263

sonia.staiano@comune.calderaradireno.bo.it

HERA S.p.A.
Holding Energia Risorse Ambiente
Sede leg: Viale C. Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
tel. 051.287111 fax 051.287525
www.gruppohera.it

Spett.le/Egr.
COMUNE di CALDERARA DI RENO
Settore Governo e Sviluppo del Territorio
Servizio Urbanistica - Edilizia Privata Ambiente
Piazza Marconi, 10
40012 CALDERARA DI RENO BO
comune.calderara@cert.provincia.bo.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
ARPAE BOLOGNA
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
VIA SAN FELICE, 25
40122 BOLOGNA BO
aoobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 13 febbraio 2026
Prot. n. 0012838/26

Asset management
Sviluppo Asset e Servizi Tecnici
Insediamenti Produttivi/MM

OGGETTO: **Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali assimilate alle domestiche in fognatura:**

- Rif. pratica Hera n° 8/2026 Richiesta di parere Prot. 29989 del 07/04/2025;
- Rif. pratica SUAP 8319/2025.

▪ Ragione sociale ditta	PHENBIOX S.R.L.
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA VERDE, 9 - CALDERARA DI RENO
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Industria cosmetica produzione di integratori ed estratti per l'industria cosmetica
▪ Portata massima autorizzata	500 mc/anno
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali assimilate alle domestiche
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura mista
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	Nessuno
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. SALA BOLOGNESE- CAPOLUOGO, VIA ANTONIO GRAMSCI SALA BOLOGNESE

D.P.R. 59/2013. Domanda di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE per lo stabilimento della società Phenbiox S.r.l., sito in Comune di Calderara di Reno (BO), via Verde n. 9.

Pratica SUAP 8319/2025

Pratica Sinadoc 13301/2025

In riferimento all'istanza di domanda di AUA presentata dal Sig.ra ADANI SILVIA c.f. DNASLV76P61C107L in qualità di consulente della Ditta richiedente **PHENBIOX S.R.L.** con sede legale in Bologna, Via D'Azeglio n.51 e stabilimento in Calderara di Reno (BO), via Verde n.9 esercente l'attività di **PRODUZIONE DI INTEGRATORI ED ESTRATTI PER L'INDUSTRIA COSMETICA**; esaminata la documentazione:

l'istanza di modifica riguarda il rilascio di nuova AUA conseguente al trasferimento dell'azienda dallo stabilimento di Via Ungheri, 7-G/H a quello di Via Verde,9 sempre all'interno del Comune di Calderara di Reno.



Il ciclo produttivo resta invariato e così pure la tipologia di scarichi.

Nella sede di Via Ungheri, la ditta Phenbiox S.R.L. è autorizzata con atto DET-DIR n.2337/2014 PG. 122718/2014 del 08/08/2014. Per tale autorizzazione la Scrivente Società ha emesso proprio parere favorevole all'assimilazione a domestiche delle acque reflue industriali con Prot. 88388 del 14/07/2014.

Il processo produttivo consiste nella preparazione di estratti vegetali di piante fresche o essiccate effettuando i processi estrattivi con solventi come acqua e glicerina o entrambi.

La produzione dichiarata è di circa 500 t/anno di estratti. I prodotti non sono destinati alla vendita diretta al pubblico ma ad altre aziende che li impiegano per la produzione di cosmetici, prodotti di erboristeria, o settore alimentare.

Il numero di dipendenti è di 23 addetti e l'orario di lavoro si articola dalle 8.30 alle 18.30 per 220 giorni/anno e su 5 giorni a settimana.

Le acque reflue derivanti dal processo sono quelle generate dalle lavastoviglie ove vengono puliti i tini in acciaio inox, i sistemi di filtrazione e gli utensili manuali.

I riscaldamenti degli ambienti avvengono per mezzo di pompe di calore.

Tutti i prodotti utilizzati per le formulazioni degli estratti sono conservati all'interno dello stabilimento, al riparo dagli agenti atmosferici e posizionati su idonei bacini di contenimento.

Le acque meteoriche sono classificabili come "non di dilavamento" o "lavaggio", in relazione alle destinazioni e gli utilizzi delle superfici scolanti, e quindi non soggette a vincoli ai sensi della D.G.R. 1860/2006 e D.G.R. 286/2005. Esse sono raccolte dalle caditoie e dai pluviali, laminate in vasca da 220 mc, e avviate allo scarico verso lo Scolo Canocchietta sul lato est dello stabilimento.

Si stima un volume di scarico di circa 360 mc/anno sensibilmente inferiore ai prelievi (900 mc/anno) in considerazione dell'utilizzo dell'acqua nella formulazione dei prodotti finali.

La rete di scarico dei lavaggi è separata da quella domestica fino al perimetro aziendale posto su via Verde. Si ha quindi unione delle due tipologie di scarico e quindi il recapito finale è classificato come:

S1:: Scarico di unione di acque reflue industriali assimilate alle domestiche ed acque reflue domestiche.

Tali acque confluiscono nella pubblica fognatura mista di via Verde IDSAP 1103666 costituita da una condotta in cls DN 800 e, tramite tale condotta, al depuratore di acque reflue urbane di Sala Bolognese Via Gramsci IDSAP 1018901.

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

1) -vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue industriali assimilate alle domestiche derivanti dal lavaggio delle attrezzature (tini, filtri, contenitori, etc.)

-acque reflue domestiche (bagni e servizi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

2) Si richiede entro 365 gg dal rilascio dell'atto autorizzativo l'effettuazione di un'analisi degli scarichi col medesimo profilo di quella di cui al RdP n.2140328-001 del 28/04/2014 poiché, pur in un contesto di sostanziale conformità dei parametri principali di COD, SST, COD5, ai valori riportati in tab.1 D.G.R. 1053/2003, risulta invece non conforme il rapporto COD/BOD5 pari a 3.6 che invece **deve essere inferiore a 2.2**. Il prelievo dovrà essere realizzato nel pozzetto di prelievo rappresentativo delle acque di processo prima di ogni trattamento e confluenza con altre tipologie di acque.

Le analisi devono essere condotte da un laboratorio accreditato secondo la norma UNI EN ISO 17025 per gli specifici parametri e segnatamente per COD e BOD5. Il Rapporto di Prova dovrà contenere il risultato del rapporto COD/BOD5 e il confronto con il valore tabulato.

3) le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e

prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:

- tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
- innesto di tali tubazioni;
- sifone tipo Firenze;
- valvola di non ritorno / intercettazione;

- 4) Lo scarico delle acque reflue dovrà rispettare i criteri di qualità previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9 giugno 2003, tabella 1;
- 5) i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire;
 - il prelievo delle acque per caduta;
 - il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;
 - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- 6) è prescritta l'installazione di un dispositivo di intercettazione (saracinesca o valvola, anche di tipo manuale) per l'eventuale chiusura dello scarico di acque reflue in caso di criticità;
- 7) le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;
- 8) i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- 9) i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;
- 10) i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- 11) l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- 12) **Qualora non presente, è prescritta l'installazione di idoneo strumento di misura della portata sullo scarico dei reflui di tipo produttivo**, entro 90 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo.
- 13) Si evidenzia come il recettore finale delle acque meteoriche non è in gestione alla scrivente Società e pertanto dovrà essere rilasciato specifico nulla osta dall'Ente gestore competente.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
 - allo scarico di cui sopra;
 - al sistema di convogliamento delle acque reflue;
 - al sistema di trattamento;
 - al punto di immissione terminale in fognatura;
 - al legale rappresentante della Ditta;
- dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è **Michele Marcosignori**, presso la sede HERA SpA di Imola, via C.Casalegno 1, Tel : **335 7861388**, indirizzo di posta elettronica : **michele.marcosignori@gruppohera.it**

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Cordiali saluti

Firmata digitalmente
Operations Idrico Emilia
Il Responsabile
Dott. Ing. Paolo Gelli



Settore Manutenzione del reticolo
idraulico/irriguo e Istruttorie tecniche
MV/CB

Spett.le

COMUNE DI CALDERARA DI RENO

PEC: comune.calderara@cert.provincia.bo.it

**OGGETTO: Richiesta parere idraulico per procedimento SUAP 8319/2025 - Richiesta di nuova AUA presentata dalla Ditta "PHENBIOX SRL", per attività di fabbricazione di prodotti chimici organici, sita in via verde 9 a Calderara di Reno (BO).
Parere idraulico(Codice pratica 202505814)**

Vista l'istanza acquisita agli atti del Consorzio in data 08/04/2025 al prot. n°5814, inoltrata dal Comune di Calderara di Reno per il rilascio di parere idraulico in merito al procedimento SUAP 8319/2025 - Richiesta di nuova AUA presentata dalla Ditta "PHENBIOX SRL", per attività di fabbricazione di prodotti chimici organici, sita in via verde 9 a Calderara di Reno (BO).

Premesso che:

- l'area oggetto di intervento ricade all'interno del comprensorio di competenza del Consorzio scrivente che si esprime in qualità di Autorità idraulica competente al rilascio di concessioni, autorizzazioni e pareri per opere o interventi interferenti con le fasce di tutela (metri 10,00 dal ciglio del canale o dal piede dell'argine) secondo quanto previsto dal Regolamento consortile "Per la Conservazione, la Polizia delle Opere di Bonifica e la Disciplina delle Acque" scaricabile al Link: (<https://servizi.bonificarenana.it/servizi/per-i-contribuenti/chiedere-un-autorizzazione.html>);

- con DGR n. 567/2003 - e successivi aggiornamenti - la Regione Emilia Romagna ha approvato il PSAI (Piano Stralcio per l'Assetto del Sistema Idraulico del Reno) al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del rischio idrogeologico e idraulico e di salvaguardia e valorizzazione delle aree di pertinenza del fiume Reno, del torrente Idice, del torrente Sillaro e Santerno, del suo bacino imbrifero e di tutte le aree idraulicamente o funzionalmente connesse con i corsi d'acqua medesimi;

- secondo quanto riportato dall'art. 20 del PSAI (per Reno e Samoggia), al fine di non incrementare gli apporti d'acqua piovana al sistema di smaltimento e di favorire il riuso dell'acqua, è previsto, nelle zone di espansione, la realizzazione di sistemi di raccolta dedicati alla laminazione con volumi pari ad almeno 500 m3 per ha di superficie trasformata e accorgimenti tecnici a

Via S. Stefano, 56 - 40125 Bologna
Tel. 051 295111
C.F. 91313990375
PEC: bonificarenana@pec.it
<http://www.bonificarenana.it>
e-mail: protocollo@bonificarenana.it



Aderente a:



garanzia dell'invarianza idraulica, che vincolino la portata scaricabile nei canali di bonifica ad un valore massimo di 10 l/s per ettaro afferente allo scarico. Sono escluse, nel conteggio del volume complessivo dei sistemi di raccolta, le superfici territoriali:

- permeabili destinate a parco o a verde compatto che non scolino, direttamente o indirettamente e considerando saturo d'acqua il terreno, nel sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
- destinate alla realizzazione di sistemi di raccolta a cielo aperto.

Il volume complessivo può essere garantito anche attraverso un progetto di sistemazione organica delle reti di raccolta e smaltimento delle acque. Gli strumenti di pianificazione dovranno garantire il permanere delle destinazioni d'uso e delle caratteristiche funzionali delle aree, riguardanti i contenuti del presente articolo, a meno di un'adeguata modifica, ove necessario, dei sistemi di raccolta;

Considerato che:

- la presenza di n. 1 scarico diretto necessita di specifica concessione rilasciata dallo scrivente Consorzio, in quanto avviene direttamente in corso d'acqua superficiale in gestione al Consorzio della Bonifica Renana.

Dato atto che:

- in data 28/01/2009 è stata rilasciata concessione dall'ex Consorzio Reno Palata con numero 2392, regolante la realizzazione di un tratto di copertura di metri pari a 51 ed una chiavica di immissione di acque meteoriche nello scolo consorziale "Canale Collettore Acque Basse Bagnetto", di durata pari ad anni 30 con scadenza il 27/01/2039.
- in data 17/01/2008 con prot. 243 è stato rilasciato parere favorevole alla realizzazione di scarico di acque meteoriche nel canale Collettore Acque Basse Bagnetto, in comune di Calderara di Reno, alle seguenti prescrizioni:
 - lo sbocco della tubazione nel Canale Collettore delle Acque Basse "Bagnetto", dovrà avvenire all'interno del tombinamento di cui si prevede la costruzione, senza interferire con la sezione idraulica dello stesso;
 - il diametro della tubazione di scarico delle acque meteoriche dovrà essere minore/uguale a mm 80 e scaricare una portata massima di 5 litri/sec.

Considerato che elaborati tecnici allegati alla richiesta riportano che:

- la zona in esame è dotata di un invaso di laminazione con una volumetria pari a 220 m³, realizzato a seguito dell'impermeabilizzazione di una superficie di 4.162 m².

Considerato inoltre che:

- lo scolo Collettore Acque Basse Bagnetto è canale di bonifica con funzione prevalente di Scolo;
- con Legge Regionale n° 4/2007, all'Art. 4 si prevede che i Consorzi di Bonifica esprimano il loro parere ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua qualora lo scarico avvenga in canale di bonifica;
- siamo in attesa che vengano emanate le "Linee guida" previste al comma 6 dell'Art. 4 sopracitato (6. La Regione, sentiti i Consorzi di bonifica, definisce le linee guida per il monitoraggio e per il mantenimento degli standard di qualità dell'acqua ad uso irriguo necessari a garantire la salubrità e la sicurezza delle colture e degli alimenti);

Pertanto, per quanto di competenza e fatti salvi diritti di terzi, questo Consorzio esprime **parere idraulico favorevole** n merito a n. 1 scarico diretto e n. 1 scarico indiretto di acque meteoriche raccomandando la massima attenzione al rispetto dei limiti di qualità previsti dalla normativa vigente.

Si prega di inviare allo scrivente Consorzio l'Autorizzazione allo scarico rilasciata dall'Ente di competenza.

Successive richieste, integrazioni o comunicazioni dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC: bonificarenana@pec.it) o all'indirizzo di posta elettronica (MAIL: protocollo@bonificarenana.it), specificando il codice pratica in oggetto. Di seguito i riferimenti per eventuali chiarimenti:

- Istruttore della pratica, **Ing. Cristiano Bani (tel 3894393808)** - Responsabile del Settore Manutenzione del reticolo idraulico ed irriguo e Istruttorie Tecniche, Ing. Michela Vezzani (tel 334 6808787).

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE AREA TECNICA
GESTIONE OPERATIVA PIANURA
(Ing. Ilhc Ghinello)

Il presente documento è sottoscritto esclusivamente con firma digitale
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 che attribuiscono
pieno valore legale e probatorio.



Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento società Phenbiox S.r.l.
Comune di Calderara di Reno (BO), via Verde n. 9

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di integratori e di estratti per l'industria cosmetica svolta dalla società Phenbiox S.r.l. nello stabilimento sito in Comune di Calderara di Reno (BO), via Verde n. 9, secondo le seguenti prescrizioni.

Si specifica che nel presente Allegato con "Autorità Competente" si intende Arpae - Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana (Arpae - AAEME) e con "Autorità Competente per il Controllo" si intende Arpae - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana (Arpae - APAM) - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto competente.

1. Emissioni in atmosfera autorizzate

- a) Per lo stabilimento in oggetto sono autorizzate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 le seguenti emissioni in atmosfera, nel rispetto delle prescrizioni ivi indicate:

EMISSIONE E1 (provenienza: impianto di processo costituito da bollitori e fornelloni alimentato a gas metano di rete da 311 kW)

Portata	Conv. naturale	
Altezza minima	10	m
Durata	10	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti: non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

Impianto di abbattimento: nessuno.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: non è fissata alcuna periodicità di analisi.

2. Altre emissioni in atmosfera

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine le seguenti emissioni in atmosfera:

- a) Il punto di EMISSIONE G1 (provenienza: impianto termico ad uso civile a metano dalla potenzialità al focolare pari a 34 kW) non è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3 MW.

3. Camini e loro altezze

- a) Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio dello stabilimento. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.
- b) Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente lo stabilimento, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

4. Punti di misura e campionamento

- a) Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.
- b) I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità Competente al Controllo.
- c) In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla

stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

<u>Condotti circolari</u>		<u>Condotti rettangolari</u>		
Diametro (m)	N. punti di prelievo	Lato minore (m)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto	al centro del lato
Da 1m a 2m	2 punti (posti a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posti a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

- d) Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.
- e) In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'adeguata presa di corrente.
- f) Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:
- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 metri;
 - coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

5. Accessibilità dei punti di prelievo

- a) I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008. La società in oggetto su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.
- b) La società in oggetto deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- c) Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la società in oggetto deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5m e < 15m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota ≥ 15m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- d) Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- e) Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

6. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

- a) In conformità all'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
 2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.
- b) Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un

peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

- c) Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente e all'Autorità Competente per il Controllo, entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.
- d) Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservata a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo, per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di Arpae:

- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di Arpae con PG/2025/58943 del 28/03/2025 e con PG/2025/170554 del 26/09/2025).

Pratica Sinadoc n. 13301/2025

Documento redatto in data 23/07/2026

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento società Phenbiox S.r.l.
Comune di Calderara di Reno (BO), via Verde n. 9

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011

1. Esiti della valutazione

- Visto che è stata presentata dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo (incaricato dalla società Phenbiox S.r.l. e relativamente allo stabilimento in oggetto), ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, con nota datata 08/03/2025 la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarato che *“nello svolgimento dell'attività di produzione di integratori e di estratti per l'industria cosmetica non vengono superati i limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica vigente ovvero, ove questo non sia stato adottato, i limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/1997”*.
- Visto il nulla osta acustico del Comune di Calderara di Reno con nota Prot. n. 9443/2026 del 24/03/2026, senza fissare prescrizioni in quanto dichiarato il rispetto dei limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica vigente.

2. Prescrizioni

- a) La società Titolare dello stabilimento, in caso di variazione di impatto acustico rispetto alla situazione valutata nel presente atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o alla relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
- b) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera a) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di Arpae:

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 datata 08/03/2025 del Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società istante relativamente allo stabilimento in oggetto (agli atti di Arpae con PG/2025/58943 del 28/03/2025).

Pratica Sinadoc n. 13301/2025

Documento redatto in data 23/07/2026

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.